

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente su errori di diritto e un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell'eccezione relativa alle relazioni internazionali (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001) e a un difetto di motivazione:
 - La Commissione non è riuscita a dimostrare l'applicabilità dell'eccezione relativa alle relazioni internazionali. In particolare, non ha dimostrato come la divulgazione di documenti meramente giuridici che contengono riflessioni sul diritto dell'UE possa di per sé svelare gli obiettivi strategici perseguiti dall'Unione europea nei negoziati o indebolire la posizione negoziale della Commissione. La Commissione è vincolata allo Stato di diritto e non può negoziare accordi internazionali che violino il diritto dell'UE. La ricorrente afferma ulteriormente che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 (e le altre eccezioni) non possono essere invocate in perpetuum, vale a dire per tutto il tempo che la Commissione conduca, ovunque, negoziati relativamente ad altri accordi internazionali. La Commissione inoltre non ha fornito motivazioni su come la divulgazione dei documenti richiesti potrebbe specificamente e concretamente arrecare pregiudizio all'interesse pubblico alle relazioni internazionali.
2. Secondo motivo, vertente su errori di diritto e un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell'eccezione relativa alla tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001) e a un difetto di motivazione:
 - La Commissione non è riuscita a dimostrare la sussistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico che la divulgazione dei documenti richiesti arrecherebbe pregiudizio al suo interesse a ricevere pareri franchi, obiettivi e completi.
3. Terzo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) e a un difetto di motivazione:
 - La Commissione non è riuscita a spiegare come l'accesso ai documenti richiesti potrebbe specificamente e concretamente arrecare pregiudizio al processo decisionale.
4. Quarto motivo, vertente su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione del criterio dell'interesse pubblico prevalente e a un difetto di motivazione:
 - Sussiste un interesse pubblico prevalente, poiché la divulgazione renderebbe possibile un dibattito sull'accesso alla giustizia, e in particolare sull'accesso ai tribunali nazionali (e sul loro ruolo), e sulla necessità di preservare l'unità e l'autonomia del diritto dell'UE. Questi temi rivestono un interesse diretto per i cittadini dell'UE e per le ONG come la ricorrente.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 (accesso parziale) e sulla richiesta di una misura istruttoria
 - La ricorrente sostiene che la Commissione non ha, o comunque non sufficientemente sotto il profilo giuridico, esaminato e concesso l'accesso parziale ai documenti richiesti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 7 settembre 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekbank/SRB

(Causa T-645/16)

(2016/C 402/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekbank AG (Bregenz, Austria) (rappresentante: G. Eisenberger, avvocato)

Convenuto: Einheitlicher Abwicklungsausschuss (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Single Resolution Board, apparentemente del 15 aprile 2016, quanto meno nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su una flagrante violazione delle forme ad substantiam risultante da una mancata notifica (piena) della decisione impugnata;
2. Secondo motivo, vertente su una flagrante violazione delle forme ad substantiam risultante da una motivazione carente della decisione impugnata.

Ricorso proposto il 13 settembre 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (BOBO cornet)

(Causa T-648/16)

(2016/C 402/66)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turchia) (rappresentante: T. Tsenova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BOBO cornet» — Domanda di registrazione n. 12 299 343

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 luglio 2016 nel procedimento R 906/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione degli articoli 75 e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
-